



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2008, proposto da:
Comune di San Prisco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Antonio Boffi, con domicilio eletto presso Massimiliano Vito in
Roma, via Chelini, 10;

contro

Autostrade per l'Italia S.p.A., non costituita nella presente fase di giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n.
14448/2007, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Claudio
Boccia. Nessuno è presente per le parti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 7489 del 2006, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, la società Autostrade per l'Italia SpA impugnava il provvedimento prot. n. 13118 del 2006 con il quale l'Ufficio Tecnico del Comune di San Prisco (Caserta) aveva negato l'autorizzazione alla DIA, presentata in data 31 luglio 2006, per l'installazione di un impianto di telefonia mobile in prossimità del km. 731,400 della carreggiata sud dell'autostrada A1; la nota prot. n.1183 del 2206 e la delibera comunale n. 4 del 2004 di approvazione del Regolamento locale in materia di insediamento di antenne, stazioni radio base e ripetitori; la delibera comunale n. 54 del 2004 di individuazione del sito idoneo all'installazione degli impianti di telefonia mobile nel terreno sito in località Colonne del Cavaliere nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

La ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli atti impugnati, da quantificarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

2. Con la sentenza n. 14448 del 2007 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania accoglieva il ricorso, respingendo, preliminarmente, l'eccezione di tardività, eccepita dall'Amministrazione Comunale, in quanto il ricorso risultava notificato nei termini.

Il Giudice adito osservava che, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 5 dicembre 2005, n. 6961, l'individuazione di un unico sito per installare un impianto di telefonia mobile, scelto unicamente in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, costituisce un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione ed in quanto tale è da ritenersi illegittima.

E ciò in particolar modo se tale scelta pregiudica l'interesse nazionale alla copertura del territorio ed all'efficiente distribuzione del servizio come nel caso di specie in cui l'impianto doveva essere realizzato in prossimità della sede autostradale proprio allo scopo di assicurare la copertura radio sull'autostrada A1 tra i siti di Capua e Casapulla.

Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, il comune poteva legittimamente vietare l'installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali omogenei ma non poteva "introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee".

3. Avverso la citata sentenza, il comune di San Prisco ha presentato appello (ricorso n. 1094 del 2008), deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge in particolare del decreto legislativo n. 259 del 2003 e travisamento dei fatti.

Preliminarmente l'appellante ha rilevato che le delibere comunali di adozione dei criteri di individuazione dei siti idonei all'installazione di antenne e di individuazione del sito in località Colonne dei Cavalieri, non essendo state impugnate nei termini ed avendo acquisito efficacia *erga omnes*, non potevano essere annullate con la sentenza impugnata. Conseguentemente, il provvedimento di diniego impugnato in primo grado dalla società appellata non era suscettibile di annullamento in quanto connesso ad atti divenuti non impugnabili.

A giudizio dell'appellante, inoltre, la sentenza del giudice di prime cure deve essere censurata anche sotto l'aspetto del travisamento dei fatti in quanto il Comune di San Prisco, nel dettare i criteri per la localizzazione delle antenne, aveva individuato "la massima distanza possibile dal centro abitato" non come un limite ma come un criterio in base al quale individuare le aree in cui collocare le antenne.

Il Comune di San Prisco, in altri termini, non aveva inteso porre dei limiti all'installazione delle antenne ma aveva voluto piuttosto lasciare agli utenti un

larghissimo margine di scelta, ponendo, come unico criterio, la distanza dal centro abitato a salvaguardia della salute pubblica.

Costituivano una conferma di tutto ciò le delibere comunali n. 4 del 5 maggio 2004 e n. 54 del 28 dicembre 2004 con cui l'amministrazione comunale aveva provveduto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452), ad individuare non solo i criteri localizzativi degli impianti ma anche l'area precisa dove collocarli.

L'appellante ha rilevato, infine, che, in base all'articolo 3 del Regolamento approvato dal Comune di San Prisco, con la delibera n. 4 del 2004, l'installazione di impianti di telefonia mobile è soggetta al rilascio del permesso di costruire e che, pertanto, correttamente il Comune di San Prisco aveva espresso il proprio diniego sulla domanda della Società appellata che aveva presentato solo la denuncia di inizio attività (DIA) e cioè una domanda non conforme a quanto stabilito nel citato Regolamento.

4. All'udienza dell'11 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Per quanto riguarda l'assunto di parte appellante secondo cui il provvedimento di diniego non era suscettibile di annullamento, in quanto connesso ad atti divenuti non impugnabili, il Collegio osserva che la censura è priva di pregio dal momento che ciò che è stato impugnato è il provvedimento n.13118 del 20 settembre 2006 con cui il Comune di San Prisco ha negato l'autorizzazione alla DIA richiesta dall'appellata e le delibere comunali cui si riferisce l'appellante sono state impugunate in quanto atti presupposti per i quali non rileva il fatto che siano scaduti i termini per impugnarle autonomamente, atteso che l'interesse dell'originaria ricorrente a gravarsi contro di esse è sorto solo per effetto dell'emanazione del menzionato provvedimento del 20 settembre 2006.

5.1. Nel merito, il Collegio osserva che i criteri con cui procedere all'individuazione dei siti dove collocare gli impianti di telefonia mobile sono stati già oggetto di

decisione del Consiglio di Stato (Sez.VI, 9 giugno 2006, n. 3452), da cui il Collegio non ravvisa motivate ragioni per discostarsi.

In base a tali indirizzi giurisprudenziali è stato ritenuto che alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell'ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).

Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un'area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).

A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio (Cons. di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961).

Infine, per quanto riguarda la censura relativa al fatto che l'articolo 3 del Regolamento approvato dal Comune di San Prisco con delibera n. 4 del 2004,

prevede che l'installazione di impianti di telefonia mobile è soggetta al rilascio del permesso di costruire e non alla denuncia di inizio attività (DIA) - procedura seguita invece dalla Società appellata - osserva il Collegio che tale argomentazione, che a giudizio dell'appellante avrebbe reso lecito il diniego espresso dal comune di San Prisco, non è stata fatta propria né dal provvedimento di diniego impugnato - che si è limitato a motivare il non accoglimento della DIA in quanto "il sito non corrisponde a quello previsto nel Regolamento locale in materia di insediamento di antenne, stazioni radio base (S.R.B.), ripetitori e d'infrastrutture connesse" - né dalla parte intimata nel giudizio di primo grado.

La censura, pertanto, non può trovare spazio in questa fase di giudizio.

6. Per quanto sin qui esposto l'appello è da ritenersi infondato e, va, pertanto, respinto.

7. Nulla è dovuto per le spese non essendosi costituita in questa fase di giudizio la società appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla è dovuto per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)